

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
 Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
 Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
 Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
 Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Oggetto

**RESPONSABILITÀ
 CIVILE GENERALE**
 - revocazione ex 391bis cpc - contro
 sentenza di Cassazione che decide
 nel merito - diritto alla vita - art. 2
 CEDU - controllo di proporzio-
 nalità - inammissibilità del ricorso

Ud. 12/07/2016 - CC

R.G.N. 18275/2015

Cia 18619
 Rep.

CV+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18275-2015 proposto da:

DE BIASE SIMONE, DE BIASE VINCENZO, MACI ANNA,
 elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo
 studio dell'avvocato STEFANO RECCHIONI, che li rappresenta e
 difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

COMUNE CAMPOMARINO;

- *intimato* -

Nonché da:

COMUNE CAMPOMARINO, in persona del Sindaco *pro tempore*,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA GRANDE
 MURAGLIA 289, presso lo studio dell'avvocato LUCA LO BOSCO,
 rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO SALLESE,

GIOVANNI DI GIANDOMENICO, giusta procura in calce al
controricorso contenente il ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

MACI ANNA, DE BIASE VINCENZO, DE BIASE SIMONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 11532/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 06/03/2014, depositata il 23/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato STEFANO RECCHIONI, difensore del ricorrente,
che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato GIOVANNI DI GIANDOMENICO, difensore del
ricorrente incidentale, che si riporta agli scritti e chiede dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso principale.

Svolgimento del processo

1.- È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art.
380-*bis* cod. proc. civ., datata 1.6.16 e regolarmente notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza 23 maggio
2014, n. 11532, di questa Corte suprema di Cassazione, del seguente
letterale tenore:

«§ 1. – Vincenzo De Biase, Anna Maci e Simone De Biase,
dichiarando di agire in proprio e quali congiunti (rispettivamente,
genitori e fratello) del defunto Francesco De Biase, ricorrono – sulla
base di tre motivi specificamente a tal fine rivolti – per la
revocazione della sentenza di questa Corte Suprema in epigrafe
indicata, con cui:

- è stato accolto il ricorso del Comune di Campomarino
avverso la sentenza n. 66/11 della Corte di appello di Campobasso,



di condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti da quelli per il decesso del congiunto, annegato mentre faceva il bagno in un tratto di mare prospiciente il litorale del Comune, privo di adeguato servizio di assistenza alla balneazione e di salvataggio o di segnalazioni sulla pericolosità del tratto di mare in questione;

- con decisione nel merito, la domanda risarcitoria dispiiegata dai congiunti del De Biase è stata definitivamente rigettata.

Il Comune di Campomarino, oltre a resistere con controricorso, dispiega controricorso incidentale condizionato, apparentemente su di un motivo.

Per la fase rescissoria, entrambe le parti ripropongono le difese svolte nel precedente giudizio di legittimità; mentre i ricorrenti chiedono a questa Corte la sospensione ex art. 401 cod. proc. civ.

§ 2. - Del ricorso principale pare doversi rilevare l'inammissibilità, così proponendosene la relativa declaratoria all'esito della trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380-*bis* e 391-*bis* cod. proc. civ.

§ 3. - La qui impugnata sentenza ha:

- escluso una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune quanto al mare territoriale prospiciente il lido marino e comunque la configurabilità di un nesso causale tra l'annegamento di un bagnante e la spiaggia da cui questi si era immerso in acqua;

- ritenuto viziata la motivazione della corte territoriale, che aveva ravvisato la colpa del Comune nel non avere affisso avvisi sulla pericolosità del luogo, senza accertare la causa efficiente della morte del giovane, vale a dire un malore, l'incapacità di nuotare, la furia del mare o la mera propria imprudenza;

- deciso nel merito, ritenendo sussistere nella condotta della vittima una causa sopravvenuta di per sé sola idonea a causare l'evento mortale ("causa prossima di rilievo"), avendo il De Biase scelto di tuffarsi nel mare agitato, non sapendo nuotare e, siccome non del luogo, ignaro delle forti correnti di quel tratto di mare: così accettando volontariamente un rischio grave e percepibile con l'uso

dell'ordinaria diligenza e rendendo irrilevante la condotta di chi, benché obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto.

§ 4. - I ricorrenti in revocazione, prima di chiedere a questa Corte la sospensione prevista dall'art. 401 cod. proc. civ. e di riproporre comunque i motivi sviluppati nel precedente giudizio di legittimità per l'eventuale fase rescissoria, configurano:

- un primo errore revocatorio, ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., in ordine alla considerazione del "tratto di mare antistante la pi[a]zza del Comune di Campomarino come acque territoriale non custodibile in luogo di "acque interne";

- un secondo errore revocatorio, sempre ai sensi della stessa norma, sulla "ritenuta sussistenza di fatti rilevanti e decisivi ai fini della decisione - incapacità natatoria di Francesco De Biase, mare mosso ed agitato, insussistenza di correnti marine irresistibili per i bagnanti, invece dimostrati inesistenti dall'attività istruttoria dei gradi di merito";

- un motivo di "revocabilità ex art. 391 bis, 391 ter, 395 e 396 c.p.c. per violazione dell'art. 46 dell'obbligo assunto dall'Italia di conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo (art. 46 CEDU); in particolare ingiustizia della sentenza impugnata per violazione della costante interpretazione della Corte dei diritti dell'Uomo dell'art. 2 CEDU sul diritto alla vita: immediata applicabilità di tale disciplina o, in linea subordinata alternativa rimessione alla Corte costituzionale".

§ 5. - Il resistente in revocazione:

- dei primi due motivi di ricorso principale, reiterata l'eccezione di difetto di propria passiva legittimazione, deduce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza;

- del terzo motivo di ricorso deduce l'inammissibilità;

- eccepisce l'inammissibilità dell'istanza di sospensione, sia perché rivolta contro una sentenza di rigetto, sia per difetto dei relativi presupposti;



- dispiega ricorso incidentale condizionato riproponendo la questione, ritenuta assorbita nella gravata sentenza, dell'assenza di poteri gestori in capo al Comune per la spiaggia ed il lido del mare;

- ripropone infine, in vista dell'eventuale fase rescissoria, le argomentazioni e le doglianze svolte nel precedente giudizio di legittimità.

§ 6. - Tutto ciò premesso, va ricordato che:

§ 6.1. in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti *del giudizio di legittimità* e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass., ord. 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451);

§ 6.2. la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1383); e così dall'ambito della revocazione resta esclusa quindi qualunque erroneità della *valutazione* di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione;

§ 6.3. a maggior ragione, anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sé idonea ad



escludere un errore revocatorio, come tradizionalmente inteso e come ribadito anche in questa sede: a tutto concedere, costituendo un ordinario effetto del sistema che la decisione giudiziale, che dimostri di avere percepito i motivi di doglianza per averne illustrato il contenuto, possa – per definizione – risultare insoddisfacente per una delle due parti litiganti;

§ 6.4. ancora, non potendosi snaturare l'ambito dell'istituto stesso della revocazione né trasformarlo inammissibilmente in un improprio ulteriore grado di giudizio sulla stessa controversia già definita, è indispensabile che l'errore revocatorio cada su di un fatto materiale: e per di più, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti di questa Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti;

§ 6.5. in definitiva, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass., ord. 12 maggio 2011, n. 10466; Cass. 31 marzo 2011, n. 7488) e quindi un'attività valutativa e non percettiva;

§ 6.6. infine (tra le ultime, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23525, ovvero Cass., ord. 21 gennaio 2015, n. 929), anche la revocazione avverso le sentenze di questa Corte è inammissibile qualora il prospettato errore di fatto attenga ad una sola di plurime *rationes decidendi* (Cass. 3 settembre 2005, n. 17745; Cass., ord. 30 dicembre 2011, n. 30436; Cass., ord. 7 maggio 2012, n. 6856; Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7413).

§ 7. – Vanno esaminati i primi due motivi di revocazione proposti col ricorso principale: ma per rilevare come, alla stregua di detta corrente interpretazione ricostruttiva dei limiti in cui è ammessa, a diritto vigente, la revocazione delle sentenze della Corte



di cassazione, non uno di quelli può sussumersi entro la previsione dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ.

Infatti, la considerazione del tratto di mare antistante la piazza del Comune di Campomarino come acque territoriali, non suscettibili di custodia rilevante ai fini dell'art. 2051 cod. civ., in luogo di "acque interne", è, con macroscopica evidenza, non un errore di percezione, ma una valutazione ed un giudizio, commisto di elementi di fatto e di diritto e, come tale, estraneo all'ambito dell'errore di fatto rilevante ai fini del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ.

Allo stesso modo, pure la "ritenuta sussistenza di fatti rilevanti e decisivi" è, nella stessa formulazione del motivo, una disamina di un complesso di elementi di fatto, inoltre sottoposti alle parti, per essere stati al centro di tale e tanta discussione da risultare appunto l'oggetto di una valutazione diversa.

§ 8. - Più complesso, ma verosimilmente neppure esso in grado di superare il vaglio di ammissibilità almeno allo stato dell'elaborazione dei principi in materia, è il discorso a farsi sul terzo motivo, incentrato sulla diretta rilevanza della violazione dell'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione precauzionale (quanto all'estrema pericolosità del luogo) che pacificamente gravavano sul Comune resistente.

§ 8.1. È del tutto evidente che, per come prospettato, esso non impinge in alcuno dei motivi di revocazione ammessi dalla lettera della norma: non involgendo un errore di fatto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. (visto che la qui gravata sentenza ha preso in considerazione appunto l'obbligo di comunicazione precauzionale, però ritenendolo irrilevante in concreto per l'esclusiva efficacia causale della condotta della vittima), ma neppure un contrasto con precedente giudicato (n. 5), quest'ultimo - riferendosi evidentemente la norma a quello esterno - non solo risultando di difficile configurabilità nella fattispecie ma soprattutto non essendo ammesso dalla lettera dell'art. 391-*ter* cod. proc. civ. nemmeno per i



casi – come il presente – di decisione nel merito; mentre non una delle altre ipotesi ammesse da tale ultima norma si configura, in ogni evenienza, nella fattispecie.

§ 8.2. Effettivamente, la rilevanza diretta o meno delle norme della Convenzione invocata dai ricorrenti – problematica di grande momento, attinente ai rapporti dell'ordinamento interno e soprattutto di quello processuale con la normativa di rango convenzionale – è *vexata quaestio*, che si arricchisce dell'esperienza variegata e multiforme nel processo penale e degli interventi della Corte costituzionale (tra i più significativi di quelli recenti, v. Corte cost. n. 49 del 2015), potendo peraltro con ogni probabilità – in estrema approssimazione e visti i limiti della presente relazione, con ogni riserva al Collegio – condividersi la conclusione della legittimità dell'adozione di un'interpretazione "convenzionalmente" orientata tutte le volte che non si ravvisi un contrasto insanabile con la lettera della norma, occorrendo allora il passaggio della rimessione degli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale di quest'ultima nella parte in cui non consente l'applicazione della disciplina della Convenzione.

§ 8.3. Inoltre, la problematica è resa ancora più complessa dall'individuazione dei limiti del principio di sussidiarietà e del cosiddetto controllo di proporzionalità – sempre più stringente a mano a mano che si verta in diritti di rango superiore, o comunque per i quali i margini di apprezzamento lasciati ai singoli Stati nell'individuazione delle forme di tutela vengono a mano a mano ridotti – nelle valutazioni che la Corte europea si riserva, peraltro – direttamente o indirettamente – esigendo che tali valutazioni siano operate in prima battuta dai giudici nazionali.

§ 8.4. Salvo diverso avviso del Collegio, peraltro, neppure in astratto la questione potrebbe essere prospettata nella fattispecie, né con un'applicazione diretta, né previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale:

- in primo luogo, non potrebbe utilmente sollevarsi la questione, se non indotta da fatti sopravvenuti o incolpevolmente



ignorati, una volta che la sentenza sia passata in giudicato con la pronunzia della Corte di cassazione (ricordandosi, sul punto, che la sua impugnabilità con revocazione non procrastina il giudicato stesso, né incide diversamente sulla sua formazione), in quanto ogni valutazione, anche sotto tale angolo prospettico, andava sottoposta appunto prima del conseguimento della definitività della statuizione: e rispondendo la non ulteriore impugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, nei casi diversi da quelli soli ed eccezionali espressamente previsti, ad esigenze di tutela del diritto di difesa anche delle controparti, parimenti in linea con l'art. 6 della Convenzione (in tali espressi ultimi termini, v. Cass., ord. 29 aprile 2016, n. 8472);

- in secondo luogo, poi, l'obbligo di comunicazione precauzionale – la cui violazione è stata posta a base dell'invocata violazione dell'art. 2 della Convenzione EDU – è stato preso in adeguata considerazione dal giudice che ha finito con il rigettare la domanda, il quale ha comparato, così esercitando il c.d. controllo di proporzionalità richiesto con rigore dalla Corte di Strasburgo nella disamina delle singole fattispecie concrete, le esigenze dei destinatari dell'informazione precauzionale con quelle degli obbligati a fornirla, per statuire, con ineccepibile conclusione, che la sottoposizione volontaria ad un rischio grave immediatamente percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza costituisce la causa esclusiva dei danni eventualmente patiti (pag. 21 della gravata sentenza).

§ 8.5. Pertanto, la prospettata violazione non solo non potrebbe essere fatta valere, né ai sensi della normativa vigente, né ai sensi di una diversa normativa ricavabile da un'eventuale pronunzia additiva della Corte costituzionale, ma non potrebbe neppure dirsi sussistente in concreto, per l'esito infausto per la vittima del pure operato controllo di proporzionalità: salvo, beninteso, ogni diverso eventuale avviso del Collegio.

§ 9. – La proposta, benché – quanto all'ultimo motivo – articolata e con le viste cautele, di inammissibilità del ricorso

principale comporta non solo quella di assorbimento dell'incidentale condizionato (peraltro di assai dubbia ammissibilità, involgendo a sua volta una valutazione), ma anche la devoluzione della questione alla sesta sezione con la procedura camerale, nonostante la rilevanza della questione».

Motivi della decisione

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti hanno depositato memoria ed i loro difensori sono comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4.- Sui primi due motivi di ricorso per revocazione, va senz'altro confermato che non si tratta di errori di fatto rilevanti ai fini del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., in quanto non involgenti una svista materiale o un errore percettivo su circostanze mai rese oggetto di discussione tra le parti, ma di vere e proprie valutazioni di elementi probatori acquisiti agli atti, con espressione di un giudizio conclusivo e finale, quand'anche di evidente draconiana severità nei confronti della vittima del mortale sinistro, antinomico rispetto a quello opposto formulato dai giudici dei gradi di merito e quindi su questione tutt'altro che mai sottoposta alla discussione delle parti stesse.

5.- Sull'ultimo motivo di ricorso per revocazione, il giudicato che si assumerebbe contrastante è irrilevante: sia perché il motivo di revocazione ai sensi del n. 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. non è tra quelli per i quali è ammessa la revocazione delle decisioni nel merito della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. civ., sia perché



non consta essersi formato tra le stesse parti dell'odierno giudizio, sia perché in ogni caso la violazione dell'obbligo precauzionale è stata pienamente considerata dalla sentenza qui gravata, la quale ha però poi, con un apprezzamento appunto di fatto, ritenuto prevalere, ad esclusione della violazione pure ammessa, quale causa determinante delle conseguenze dannose esclusivamente la condotta incauta del danneggiato stesso.

6.- Va poi affrontata la tematica dell'influenza, nella specie, della tutela del diritto alla vita, previsto e garantito dall'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata - in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955), il quale prevede, al primo periodo del suo primo comma, che "il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge", affrontando poi nel prosieguo con minuziosa attenzione alcuni casi di giustificazione della morte ascrivibile a condotte commissive di Stati o pubblici poteri.

7.- In linea generale, quando vengano in gioco diritti fondamentali resi oggetto di tutela diretta dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, i giudici nazionali sono chiamati ad un'applicazione rigorosa e ad una valutazione molto attenta di ogni elemento anche in fatto della relativa fattispecie.

8.- Infatti, la stessa Corte europea dei diritti dell'Uomo ammette certamente un margine (necessariamente elastico) di apprezzamento discrezionale in capo ai singoli Stati – e quindi ai giudici nazionali, che quei diritti sono chiamati in prima battuta a tutelare – nel modulare le risposte di tutela di quei diritti nelle fattispecie concrete, per adeguare



le prime alle peculiarità delle seconde (teoria della “marge [nationale] d’appréciation”, fondamentale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e costantemente ribadita; riaffermata di recente, anche quanto all’art. 2 della Convenzione, da Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 30 marzo 2016, ric. n. 5878/08, Armani da Silva c/ Regno Unito; in generale, tra le più recenti, Corte eur. dir. uomo, V sez., 30 giugno 2016, ric. n. 29151/11, Duceau c/ Francia; tra le più remote, v. Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1975, ad. plen., Golder c/ Regno Unito, ric. n. 4451/70).

9.- È però indispensabile che la risposta concreta regga ad un vaglio di proporzionalità e così di adeguatezza, nell’equilibrio raggiunto tra l’esigenza dell’interesse generale e la salvaguardia del diritto fondamentale (come da sempre teorizzato: si veda, ad es., Corte eur. dir. uomo 7 agosto 1996, Zuboni c/ Italia, fino all’odierna Corte eur. dir. uomo, V sez., 12 luglio 2016, A.M. e aa. c/ Francia, ric. n. 24587/12): in buona approssimazione tanto intendendosi per controllo del rispetto del principio di proporzionalità.

10.- A questo riguardo, occorrerà allora fare riferimento non alla definizione generale – propria delle teorie classiche del diritto amministrativo d’Oltralpe e internazionale – del principio di proporzionalità come esigenza di adeguatezza tra i mezzi impiegati e gli scopi perseguiti, ma a quella, più pregnante in quanto riferita al campo dei diritti fondamentali ed alla teoria generale del diritto, della esigenza di conciliazione tra due principi o norme generali che si trovano, in una determinata situazione o classe di situazioni, in posizione evidentemente antinomica, al fine di stabilire se e quali sacrifici imporre all’uno o all’altro in esito alla comparazione delle relative valutazioni assiologiche.

11.- A questo fine, non interessano alla Corte europea dei diritti

dell'Uomo, per valutare se la risposta è stata adeguata, i limiti procedurali interni dei sistemi giurisdizionali, nemmeno quando imperniati, come quelli di tradizione romanistica, sulla limitazione del controllo di ultima istanza alla sola legittimità delle decisioni dei pregressi gradi di merito (come si desume, ad es. e solo per limitarsi alle più recenti, da: Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 23 aprile 2015, François c/ Francia, ric. n. 26690/11; oppure da Corte eur. dir. uomo, IV sez., 21 giugno 2016, Ramos Nunes de Carvalho e Sa c/ Portogallo, ric. nn. 55391/13, 57728/13 e 74041/13; decisioni che presuppongono almeno un'interpretazione molto più estesa se non altro dei tradizionali limiti del controllo sulle motivazioni di merito, quando è in gioco un diritto fondamentale).

12.- Il controllo della Corte europea sulla motivazione delle Corti Supreme è quindi particolare in tema di diritti fondamentali: se da un lato la Corte è particolarmente comprensiva con il ruolo di quelle (Corte eur. dir. uomo, 6 maggio 2010, Brunet-Lecomte e Lyon Mag' c/ Francia, ric. n.17265/05, § 62 e 10 luglio 2008; Corte eur. dir. uomo, Soulas e a. c/ Francia, ric. n. 15948/03, § 53; ammette l'assenza di motivazione in materia di ammissione dei ricorsi Corte eur. dir. uomo, 28 gennaio 2003, Burg e a. c/ Francia, n. 34763/02), la sensazione chiara è che il prezzo dell'indulgenza è una pesante ingerenza nella valutazione concreta del singolo caso.

13.- È allora necessario, per la Corte europea, che la Corte suprema si sia almeno "appropriata" della valutazione delle prove operata dai giudici del merito (ad es., Corte eur. dir. uomo, YY c. Turchia, 10 marzo 2015, § 127) o comunque di tutti gli elementi della decisione di questi, purché poi gli uni e l'altra consentano anche alla Corte di legittimità di giungere ad un risultato adeguato e proporzionato nel caso di specie alla tutela del diritto (Corte eur. dir.



uomo, 20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia, ove altri riferimenti).

14.- Nel suo complesso ed infine, quindi, la risposta giurisdizionale alla richiesta di tutela del diritto fondamentale, non importa da quale organo interno al sistema giudiziario statale coinvolto sia stata resa, deve essere adeguata e proporzionata, secondo quanto emerge dalla motivazione adottata dai giudici nazionali (su tale secondo aspetto, implicante un penetrante controllo nel merito delle argomentazioni a giustificazione delle scelte dei giudici nazionali, per tutte e fra le più recenti, v. Corte eur. dir. uomo 23 giugno 2015, Özçelebi c/ Turchia, ric. n. 34823/05, § 48, ovvero Corte eur. dir. uomo 2 febbraio 2016, Erdener c/ Turchia, ric. n. 23497/05, § 30).

15.- Il caso in esame è del resto particolare, perché questa Corte suprema, avvalendosi del potere conferito dall'ultima proposizione del secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., ha deciso la causa nel merito, esercitando quindi i poteri propri dei giudici del merito e svolgendo apprezzamenti di fatto sul materiale probatorio già acquisito, sia pure in ultimo e definitivo grado e senza possibilità di impugnazioni diverse da quelle di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ.

16.- Ora, ritiene il Collegio che il controllo di proporzionalità in punto di rispetto del diritto alla vita sia stato comunque operato in modo adeguato dal giudice che ha emesso la pronunzia di merito qui gravata (cioè, per quanto detto, nel caso in esame questa stessa Corte di cassazione), secondo quanto si evince dal principio di diritto enunciato a pag. 21: *la persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto.*



17.- Tale principio, nella sua astrattezza e a prescindere da ogni

altra valutazione anche metagiuridica, deve dirsi contemperare adeguatamente l'esigenza di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri, che impone l'obbligo anche alle pubbliche autorità di adottare ogni precauzione per scongiurare pericoli per la vita stessa degli individui, con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettività le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica, che derivino da condotte che siano qualificate come assurte in via esclusiva a volontaria e consapevole esposizione al rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito, quand'anche al bene primario della vita stessa.

18.- Per il detto margine di apprezzamento, quindi, la tutela del diritto alla vita da parte dei pubblici poteri non può spingersi al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione a quel diritto, del titolare di quel diritto.

19.- Ed il medesimo principio, così corrispondente anche alla sua elaborazione alla stregua della Convenzione, è stato applicato ad una fattispecie adeguatamente ricostruita in base ad accertamenti in fatto, fondati sulla disamina critica di elementi istruttori ritualmente acquisiti, sulla valutazione delle condizioni della vittima e sull'apprezzamento del complesso delle circostanze in cui è maturata la sua condotta: basti por mente a tutti gli elementi puntualmente ricordati a pag. 16 della qui gravata sentenza di questa Corte, con riferimento ai *loca* della sentenza di appello in cui essi trovavano riscontro.

20.- Tanto esclude errori di percezione nel senso ricostruito dalla concorde giurisprudenza e dalla dominante dottrina in punto di identificazione delle fattispecie di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., ricordati nella relazione e da ribadire comunque anche in



questa sede.

21.- Inoltre, tali accertamenti e tale apprezzamento risultano non più revocabili in dubbio in questa sede per la riscontrata impossibilità di impugnazioni delle decisioni di merito adottate dalla Corte di cassazione, impossibilità a sua volta conforme alla Carta fondamentale della Repubblica, al diritto europeo (su cui v. già, negli espressi termini, Cass. Sez. Un., ord. 28 maggio 2013, n. 13181) ed alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo alla stregua delle argomentazioni di Cass., ord. 29 aprile 2016, n. 8472, alla cui motivazione può quindi qui bastare un integrale richiamo.

22.- Pertanto, la questione dell'impossibilità di un controllo ulteriore delle conclusioni in tema di tutela dei diritti fondamentali, raggiunte nelle decisioni di merito e comunque espresse o confermate nelle pronunzie della Corte di cassazione, sarebbe del tutto irrilevante – perché infondata – nel caso di specie: ciò da cui discende la non inammissibilità, nemmeno sotto questo profilo, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-*bis* e 391-*ter* cod. proc. civ. prospettata dagli odierni ricorrenti in revocazione, nella parte in cui non consentirebbero tale controllo nemmeno nei confronti delle sentenze di merito della Corte di cassazione (remissione che, ove non sia consentita un'interpretazione della legislazione esistente c.d. "convenzionalmente orientata", come nel caso in esame in cui è positivamente esclusa una revocazione o altra impugnazione delle sentenze rese ai sensi dell'art. 384, co. 2, ult. parte, cod. proc. civ., è imposta dalla lettura del sistema dei rapporti tra Convenzione e ordinamento nazionale di cui a Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49, già richiamata dalla relazione).

23.- E tanto in applicazione del seguente principio di diritto:
supera il controllo di proporzionalità richiesto dalla Corte

europea dei diritti dell'Uomo in tema di tutela del diritto fondamentale alla vita, oggetto dell'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, la decisione di merito che, pure ammessa la violazione di generali obblighi di precauzione in capo a pubbliche autorità, escluda un obbligo risarcitorio in capo a queste ultime per avere ricostruito in fatto quale unica causa della morte di un individuo (nella specie, annegato per essere entrato in mare agitato in assenza delle prescritte segnalazioni di pericolo a carico del Comune) la sua condotta negligente di assunzione consapevole e volontaria di un rischio grave per la vita.

24.- La gravata sentenza si sottrae quindi alle critiche mosse con il ricorso principale: del quale va confermata la valutazione di inammissibilità proposta dalla su trascritta relazione: ciò che implica, con tutta evidenza, l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

25.- La particolare complessità e la relativa novità delle questioni affrontate in diritto e le peculiarità della vicenda in fatto integrano tuttavia, a convinto avviso del Collegio, un giusto motivo di totale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile in ragione del tempo di inizio in primo grado della controversia (anno 2001).

26.- Deve, peraltro e in assenza di discrezionalità in capo al giudicante (per tutte, v. Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), trovare applicazione l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza



ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante integralmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.


P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale;
- compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
- ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 12 luglio 2016

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

2.2 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario

